



## TRIBUNALE DI MANTOVA

---

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott.Laura De Simone                      Presidente est.

dott.Luigi Bettini                          Giudice

dott.Francesca Arrigoni                  Giudice

nel procedimento n.2193/2012 R.G. di omologazione del concordato preventivo promosso da

**F. IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del liquidatore omissis;

nei confronti di

**MASSA DEI CREDITORI**, in persona del Commissario giudiziale dott. omissis

con opposizione di

**MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.**, in nome e per conto di **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, rappresentata e difesa omissis

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della

## **società F. IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

ha emesso il seguente

### **DECRETO**

premesso che con ricorso depositato il 9.1.2012 F. Claudio, in qualità di liquidatore della società F. Impianti S.r.l. in liquidazione, con sede in Roncoferraro (MN)omissis, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori;

valutato che nella proposta è previsto il pagamento integrale dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione e la suddivisione dei creditori chirografari in cinque classi con trattamenti differenziati e pagamenti da effettuarsi entro il 31.12.2015;

atteso che questo Tribunale con decreto depositato il 20.1.2012 ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott. omissis e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 15.3.2012,

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato,

considerato che in data 14.3.2012 la proposta è stata modificata e quindi è stato disposto un rinvio dell'adunanza,

osservato che in ordine alla proposta definitivamente formulata il Commissario Giudiziale ha espresso valutazione positiva, ai sensi dell'art.172 l.f.,

considerato che in sede di adunanza del 18.4.2012 e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è

stata raggiunta,

osservato che con provvedimento depositato il 10.5. 2012 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 7.6.2012 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.,

preso atto che la F. Impianti S.r.l. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo, visto il parere positivo, motivato, del Commissario giudiziale depositato il 25.5.2012, con riguarda alla fattibilità del piano concordatario,

rilevato che MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., creditore dissenziente, si è costituita in giudizio opponendosi all'omologa del concordato eccependo: 1) che né in sede di ricorso il proponente, né in sede di relazione ex art.172 l.f. il commissario, hanno fatto cenno all'esistenza di un'ipoteca di 1° grado iscritta per €4.000.000,00 in data 14.5.2009 a favore di MPS a fronte di un mutuo stipulato in data 13.5.2009 di €2.000.000,00 concesso a tale Terenzio Passali, nella quale la F. Impianti S.r.l. si era obbligata quale terzo datore di ipoteca per la propria quota di comproprietà dell'immobile industriale accatastato al NCEU del Comune di Borgoforte, fg.3, mapp.152 sub.304, cat D7, sito in Borgoforte, via Grazia Deledda n.59; 2) che la società debitrice aveva posto in essere un comportamento fraudolento nei confronti di MPS, da valutarsi rilevante anche ex art.173 l.f., avendo dapprima ceduto alla Banca il credito portato dalle fatture n.1514/2010 e n.380/2011 emesse nei confronti della Cooperativa Edile Sermidese, per complessivi €296.000,00 e poi agito direttamente nei confronti della cooperativa debitrice con decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento presso terzi, recuperando l'importo di €275.736,29 e tacendo nella proposta di concordato sia con riguardo al parziale recupero del credito nei confronti della Cooperativa Sermidese sia con riguardo alla

cessione del medesimo credito a MPS,

osservato che la F. Impianti S.r.l. in liquidazione in ordine all'opposizione proposta ha replicato rilevando: a) l'inammissibilità della denuncia di comportamenti rilevanti ai sensi dell'art.173 l.f., spettando tale potere al commissario giudiziale, b) contestando la rilevanza dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito di un terzo, atteso il costante adempimento dell'obbligato principale, c) negando di aver disposto cessioni di credito in favore della banca e disconoscendo le scritture di cessione del credito relative alle fatture n.1514/2010 e n.380/2011 prodotte dalla Banca e comunque eccependo la nullità dei contratti di cessione e del contratto relativo al rapporto Si nr. n.8724046/60 avente ad oggetto "anticipazione contro cessione di credito" per mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'Istituto di credito,

lette le ulteriori memorie depositate dalle parti entro il termine concesso del 25.6.2012,

ritenuto che il Collegio in sede di giudizio di omologa sia chiamato ad una verifica della legittimità del procedimento e, all'interno di questo accertamento, risulti centrale il controllo circa la genuinità del consenso prestato dai creditori, posto che il concordato è approvato a maggioranza e vincola tutti i creditori inclusi assenti e dissenzienti,

osservato che nel riscontro circa l'effettività del consenso dei creditori sulla proposta assume fondamentale importanza la verifica della corretta informazione offerta dal proponente ai creditori con riguardo alle poste attive e passive dell'impresa, essendo la rappresentazione offerta dall'imprenditore essenziale per una corretta valutazione della proposta;

considerato che nella specie è emerso solo con l'opposizione di MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. che l'immobile di maggior valore tra quelli messi a disposizione dei creditori dalla F. Impianti S.r.l. in liquidazione è gravato da ipoteca di 1° grado a garanzia di un debito di un terzo, circostanza

non menzionata né nel piano concordatario né nell'attestazione ex art.161 l.f., né esposta dal commissario giudiziale nel corso del procedimento, e purtuttavia di estremo rilievo nella valutazione del piano concordatario da parte dei creditori, in quanto potenzialmente idonea ad aumentare in maniera significativa il passivo, non assumendo rilievo la circostanza non contestata per cui il terzo, allo stato, sta adempiendo agli obblighi assunti nei confronti della banca garantita dal bene,

tenuto conto che il proponente neppure ha fornito ai creditori informazione circa il debito garantito e circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore garantito, così da consentire una valutazione in concreto dell'effettivo peso nel piano concordatario di questa garanzia per il debito di un terzo,

ritenuto che quand'anche l'ispezione catastale allegata al ricorso (all.10) rappresentasse la sussistenza di tale iscrizione, non di meno essa doveva essere anche espressamente dichiarata dall'imprenditore, e della stessa doveva altresì tenersi conto nell'attestazione ex art.161 l.f., non potendo onerarsi i creditori di esaminare capillarmente tutta la documentazione prodotta dal ricorrente per verificare le eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui beni ceduti, e quindi per riscontrare la sussistenza di debiti ulteriori effettivi, o potenziali, rispetto a quelli enunciati dal proponente,

rilevato che l'opponente lamenta altresì un comportamento fraudolento dell'imprenditore che avrebbe esposto crediti inesistenti, in quanto ceduti a Banca Monte Paschi di Siena, ed avrebbe agito giudizialmente per la riscossione dei medesimi pur non avendone la disponibilità,

osservato che la condotta del debitore, nell'attuale assetto normativo, non può più essere valutata nel suo connotato etico – essendo stati eliminati, tra i requisiti di ammissibilità, l'assenza di condanne penali e la meritevolezza soggettiva dell'imprenditore- per cui gli atti di frode che rilevano, commessi dal debitore in epoca anteriore all'apertura della procedura, sono unicamente

quelli destinati ad incidere sull'ammissibilità della proposta concordataria, ovvero quelli che traggono in inganno il ceto creditorio con riguardo alle aspettative di soddisfo ed in generale sono idonei ad influenzare la volontà dei creditori in sede di voto (Cass.23.6.20122 n.13818, Trib.Mantova 22.6.2011),

valutato che le doglianze di parte opponente sono rimaste sul punto sfornite di qualsiasi riscontro, essendo state disconosciute tempestivamente dalla F. Impianti S.r.l. in liquidazione le cessioni di credito prodotte dalla Banca e non avendo chiesto questa di avvalersi delle scritture disconosciute, per cui alla stregua della documentazione in atti non può ritenersi provata la divergenza dedotta nelle poste attive della società,

considerato che deve condividersi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.15.9.2011 n.18864) laddove si afferma che, qualora risulti dagli atti un difetto di veridicità dei dati, questo ben può essere rilevato (anche d'ufficio) dal tribunale nel giudizio di omologazione, trattandosi di sindacato che non eccede i confini del sindacato di legittimità, non riguardando né l'area economica del piano né la prognosi di adempimento,

osservato che nella specie, a causa della mancata menzione da parte del proponente e dell'attestatore, dell'ipoteca di 1° grado iscritta, per un importo significativo, a favore del debito di un terzo su un bene primario della liquidazione, il voto è stato espresso dai creditori sulla base della prospettazione di una situazione di fatto diversa da quella reale,

valutato che l'accoglimento dell'opposizione per la prima e principale eccezione sollevata dall'opponente impedisce l'omologa del concordato proposto,

**P.Q.M.**

rigetta la richiesta di omologa del concordato preventivo di F. Impianti S.r.l. in liquidazione, con sede in Roncoferraro (MN), via Verdi n.27, manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al

debitore, al Commissario giudiziale, il quale provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori,  
manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 28 giugno 2012

Il Presidente  
Dott.Laura De Simone

IL CASO.it